

Ministero dell'Istruzione



C.P.I.A. NA Prov. 2

Centro Provinciale per l'Istruzione degli Adulti

C.P.I.A. "Napoli Provincia 2"

Via Nuova Sarno n. 453

80036 – Palma Campania (NA)


Tel. 081/2592904

C.M. NAMM0CS00D - C.F. 92049500637

e-mail: namm0cs00d@istruzione.it

Pec: namm0cs00d@pec.istruzione.it

Sito web: www.istruzioneadulti.edu.it



CPIA NA PROV.2 - PALMA CAMPANIA
Prot. 0003083 del 16/06/2023
I (Uscita)

Assiteca SPA Internazionale

Via Costanza Arconati, 1

RUI/IVASS N° B000114899

P. Iva: n° IT09743130156

Filiale di Salerno

089 – 564 79 21

Via Vicinanza, 16 – 84123 Salerno

salerno@pec.assiteca.net

Oggetto: Determina a contrarre di affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo ai sensi dell'art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e successive modifiche. CIG_ZF93BA87BA

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

PREMESSO CHE :

- Quest'Istituto Scolastico **ha la necessità di procedere con urgenza all'analisi dei rischi, delle coperture assicurative e all'affidamento dei servizi assicurativi nei rami RCT / Infortuni / Assistenza / Tutela legale** e/o di espletare indagini di mercato riferite ad eventuali polizze di vario tipo, anche finalizzate alla tutela del patrimonio scolastico o al trasferimento di rischi relativi ad attività finanziate da fondi nazionali ed europei;
- la valutazione complessiva del quadro di rischio scolastico (ed attività collegate e correlate), la redazione dei capitolati speciali di polizza, l'analisi delle offerte e la gestione dei contratti assicurativi, presentano profili di elevata complessità che richiedono una preparazione tecnica e professionale specifica, per cui la Stazione Appaltante può dotarsi di adeguate professionalità di supporto;
- è oggettivamente impossibile utilizzare il personale interno all'istituzione scolastica per mancanza di soggetti dotati delle adeguate professionalità e abilitato nel settore del servizio in oggetto
- tale servizio riguarda un'attività non rientrante nelle ordinarie funzioni o mansioni proprie del personale in servizio nella scuola
- tali attività nell'ambito scolastico vanno catalogate come attività di servizi e forniture

- che il Ministero dell'Istruzione classifica i servizi assicurativi come procedura di affidamento "particolarmente complessa" e che, per superare tali criticità, le Istituzioni Scolastiche possono rivolgersi a figure specializzate (c.d. "broker"), per l'acquisizione e gestione dei Servizi Assicurativi.

CONSIDERATO :

- **che**, essendo il servizio di brokeraggio "... una attività strumentale – a quella dei servizi assicurativi - comunque volta a migliorare il rendimento e l'efficienza del soggetto pubblico stipulante , attraverso l'assolvimento di compiti che richiedono specifiche competenze professionali con idoneo apparato organizzativo e funzionale del broker rispetto alle esigenze della stazione appaltante" (TAR Campania, 2006), **il conferimento di incarichi di supporto - ad alto contenuto di professionalità - ad un broker specializzato ed organizzato per tali esigenze , appare utile ed opportuno** in virtù di competenze tecniche specifiche e **che da parte da parte della Pubblica Amministrazione è** , non solo pienamente legittimo, ma , nel perseguimento dell'interesse pubblico, **va anche a compensare quell'asimmetria informativa che provoca nei rapporti contrattuali, quasi sempre, una posizione dominante della Compagnia / Agente assicurativo rispetto all'Ente Pubblico**

VISTI :

- il R.D. 18 novembre 1923, n. 2440, recante «Nuove disposizioni sull'amministrazione del Patrimonio e la Contabilità Generale dello Stato»;
- la L. 15 marzo 1997, n. 59 concernente «Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa»;
- il D.P.R. 8 marzo 1999, n. 275, «Regolamento recante norme in materia di autonomia delle Istituzioni Scolastiche, ai sensi dell'art. 21 della L. 15/03/1997»;
- **il Decreto Interministeriale 28 agosto 2018, n. 129**, recante «Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107»
- le Istruzioni per l'Affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (c.d. Quaderno 4)
- Il D.Lgs. n. 165 del 30 marzo 2001, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modifiche e integrazioni;

TENUTO CONTO :

- delle funzioni e dei poteri del Dirigente Scolastico in materia negoziale, come definiti dall'articolo 25, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dall'articolo 1, comma 78, della legge n. 107 del 2015 e dagli articoli 3 e 44 del succitato D.I. 129/2018;

VISTO :

- Il Piano Triennale dell'Offerta Formativa (PTOF);
- Il Regolamento d'Istituto
- La L. 241 del 7 agosto 1990, recante «Nuove norme sul procedimento amministrativo»;

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante «*Codice dei contratti pubblici*», e successive modifiche ed integrazioni;
- il D.L. n. 76/2020 (c.d. “Decreto Semplificazioni”) convertito con modificazioni dalla L. 11 settembre 2020, n. 120
- l’art. 1 co. 2 lett. a) del D.L. n. 76/2020 e successive modifiche ed integrazioni, il quale prevede la possibilità che le stazioni appaltanti procedano all'affidamento diretto anche senza consultazione di più operatori economici.
- le Istruzioni per l’Affidamento dei Servizi Assicurativi nelle Istituzioni Scolastiche (c.d. Quaderno 4)
- che è possibile procedere alla acquisizione semplificata di servizi e forniture con un unico atto ai sensi dell’art. 1 comma 3 del D.lgs. n° 76/2020
- l’art. 45, comma 2, lett. a) del D.I. 129/2018 e i relativi chiarimenti con Nota Ministeriale n° U.0000074 del 05/01/2019 , dove viene precisato *che per gli affidamenti inferiori ad € 10.000,00 “ ... Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia..”*
- le linee guida ANAC n° 4 aggiornate al D.Lgs 56/2017 dal Consiglio dell’Autorità con delibera n° 206 del 01/03/2018 che recitano “..nel caso di affidamenti effettuati nel rispetto di apposito regolamento di contabilità , la scelta dell’affidatario diretto può essere espressa in forma sintetica nell’atto di determina redatto in modo semplificato” .
- l’art. 1, comma 449 della L. 296 del 2006, come modificato dall’art. 1, comma 495, L. n. 208 del 2015, che prevede che tutte le amministrazioni statali centrali e periferiche, ivi comprese le scuole di ogni ordine e grado, sono tenute ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate da Consip S.p.A.;
- l’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, il quale prevede che per ogni singola procedura per l'affidamento di un appalto o di una concessione le stazioni appaltanti individuano, un responsabile unico del procedimento (RUP) nell'organico della suddetta unità organizzativa;

RITENUTO :

- che la Prof.ssa Giuseppina Ambrosio, Dirigente dell’Istituzione Scolastica, risulta pienamente idonea a ricoprire l’incarico di RUP per l’affidamento in oggetto, in quanto soddisfa i requisiti richiesti dall’art. 31, comma 1, del D.Lgs. 50/2016, avendo un livello di inquadramento giuridico e competenze professionali adeguate rispetto all’incarico in questione;

DATO ATTO :

- della non esistenza di Convenzioni Consip attive in merito a tale merceologia ;

Considerato che:

codesto Istituto ritiene che il broker debba essere remunerato con commissioni calcolate sui premi assicurativi a carico delle imprese, in quanto non incidono sull'ammontare del premio, né determinano un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, in coerenza con l'orientamento consolidato della giurisprudenza ed in particolare:

➤ [Sentenza n° 439 del 30 Gennaio 2013, Corte dei Conti]

“In sostanza, la stazione appaltante pagherebbe lo stesso ammontare di premio indipendentemente dalla presenza di un broker. [...]” e che **“il compenso per il broker, non costituirebbe un maggior costo per l’assicurato in quanto le compagnie di assicurazioni calcolano a monte il premio già comprensivo della voce “provvigioni”** che andranno, poi, ripartite tra il broker e l’agente della singola compagnia [...]La quota provvigioni c’è sempre e, qualora l’assicurato non ricorra all’ausilio di un broker, la provvigione va tutta all’agente di zona, altrimenti è ripartita fra quest’ultimo ed il broker [...] **Tale modalità di retribuzione del broker, pacificamente e notoriamente riconosciuta dagli operatori di settore, incarna, come più volte è stato detto, un uso negoziale, praticato sia a livello nazionale che internazionale”**

➤ [Sentenza n° 234 del 22 Maggio 2014, Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale d’Appello]

Secondo i consolidati usi di mercato, il compenso spettante al broker risulta, in maniera sistematica, già preventivamente ricompreso nel premio che il cliente deve versare alla ditta assicuratrice, e pertanto **il pagamento del corrispettivo effettuato direttamente dall’Amministrazione al broker, rappresenta una spesa superflua e priva di qualsiasi utilità giuridicamente apprezzabile**, che configurerebbe un **“danno erariale”** cagionato dal responsabile del procedimento nei confronti dell’Ente di appartenenza.

Valutato che :

- ai soli fini della determinazione di eventuale contribuzione dovuta all’ANAC e dell’emissione del CIG, il valore dell’affidamento è calcolato individuando una provvigione in misura pari a quella mediamente praticata dal mercato assicurativo, pari al 12% da applicarsi all’imponibile dei premi delle polizze stipulate dall’istituto scolastico e pertanto il Cig per la presente procedura verrà comunicato con importo a € 0,00.
- il valore dell’affidamento risulta inferiore alla soglia di cui all’art 45, comma 2 del D.L. 129/2018, per cui Il Dirigente Scolastico può operare mediante il ricorso agli affidamenti diretti in piena autonomia.
- gli importi stimati del servizio in oggetto risultano inferiori alla soglia di € 40.000,00, sotto la quale il contributo ANAC non è dovuto.

CONSIDERATO :

- *che «[...] In un periodo, quale quello attuale, caratterizzato da una crescente esposizione ai rischi delle amministrazioni pubbliche a fronte di limitate risorse economiche, l’attività del broker tende sempre più a non esaurirsi nella mera individuazione della controparte assicurativa, ma a qualificarsi alla stregua di una collaborazione di ampio respiro con l’amministrazione, tesa alla prevenzione ed alla gestione dei rischi. In questo senso, sembra opportuno che le stazioni appaltanti, nella ricerca del broker, valorizzino in modo adeguato le capacità tecniche di consulenza a scapito della pura intermediazione[...]» (Determinazione A.V.C.P. (ora A.N.AC.) n. 3 del 13 del marzo 2013)*

PRESO ATTO che:

- **La società Assiteca Spa** con sede a Milano è regolarmente iscritta alla Sezione B del Registro Unico Intermediari di Assicurazione (D.Lgs. N. 209/2005) SEZ. B N° B000114899 e presenta i necessari requisiti di carattere generale e di comprovata esperienza e professionalità nel settore della Pubblica Amministrazione nonché competenze specifiche nel settore scolastico, adeguate alle considerazioni precedenti.

- La società Assiteca è dotata di idoneo apparato organizzativo e funzionale rispetto alle esigenze dell'Istituto Scolastico
- che codesto Istituto ha maturato un alto grado di soddisfazione nel precedente rapporto contrattuale.
- che i servizi della Assiteca Spa, per quanto valutato, rientrano negli affidamenti con importi di modico valore.

CONSIDERATO :

- che per espressa previsione dell'art. 32, comma 10, lett. b) del D.Lgs. 50/2016, non si applica il termine dilatorio di stand still di 35 giorni per la stipula del contratto;

nell'osservanza delle disposizioni di cui alla legge del 6 novembre 2012, n. 190, recante «*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità della Pubblica Amministrazione*»,

DETERMINA

Per i motivi espressi nella premessa, che si intendono integralmente richiamati:

Art. 1 - Oggetto

L'affidamento diretto del servizio di brokeraggio assicurativo alla **Assiteca SPA Internazionale di brokeraggio assicurativo - Via Costanza Arconati,1 - 20135 MILANO - RUI/IVASS N° B000114899 P. Iva: n° IT09743130156**; i rapporti contrattuali verranno stabiliti da apposita lettera di incarico .

Art. 2 – IMPORTO

L'attività del broker verrà remunerata , in conformità agli usi vigenti, con una provvigione sui premi assicurativi per il tramite delle Compagnie di assicurazione presso le quali saranno collocate le polizze.

Tale compenso rappresenta una parte dell'aliquota predefinita e già pre-calcolata dalla Compagnia di assicurazione, come onere distributivo (rete agenziale) e non potrà pertanto incidere sull'ammontare del premio o determinare un incremento di costo a carico dall'Amministrazione Scolastica, per cui l'affidamento in oggetto non comporta alcun onere a carico di codesta Amministrazione.

Resta inteso che l'attività di assistenza assicurativa e gestione dei contratti assicurativi verrà svolta senza onere alcuno a carico di questo Istituto Scolastico.

Art. 3 – Durata del contratto

L'incarico avrà la durata stabilita nella lettera d'incarico.

E' fatta salva in ogni caso :

- La proroga per il tempo necessario alla definizione della procedura di affidamento dei servizi in oggetto per il periodo successivo.

Art. 4 – Scelta del contraente

Essendo la prestazione del servizio oggetto di materia estremamente tecnica e complessa, si ritiene di affidare l'incarico alla **Assiteca SPA Internazionale di brokeraggio assicurativo Via Costanza**

Arconati, 1 - 20135 MILANO RUI/IVASS N° B000114899 P. Iva: n° IT09743130156; , in considerazione della comprovata e consolidata esperienza nel campo assicurativo del settore scolastico e di competenze specializzate in materia di supporto alle procedure per l'affidamento dei servizi assicurativi.

IL DIRIGENTE SCOLASTICO

Prof.ssa Giuseppina Ambrosio